



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

PARERE 79.09.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti. Contributi per adozioni internazionali. Dichiarazione sostitutiva non veritiera. Conseguenze sull'erogabilità del contributo. Obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. Soggetto obbligato.

Il D.P.C.M. 27 aprile 2006, come previsto dalla legge 266/2005, ha determinato i soggetti beneficiari, l'entità dei rimborsi e le modalità di presentazione delle istanze individuando i possibili beneficiari del provvedimento in coloro che hanno adottato uno o più minori stranieri per i quali è stato autorizzato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007, l'ingresso e la residenza permanente in Italia. Tale decreto non contiene l'obbligo della dichiarazione di non aver richiesto (e di non richiedere) altro contributo per i medesimi fini; tale eventualità deve essere conosciuta dall'amministrazione erogante al solo fine di una equa ripartizione e quantificazione del rimborso.

Diverso è il caso relativo alla disciplina regionale nella materia.

Il decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali 15 marzo 2006, emanato in esecuzione dell'art. 7 della l.r. 10/2003 ed a parziale modifica del precedente decreto 31 marzo 2004, detta i criteri per l'accesso ai benefici, le procedure per la presentazione delle istanze e le modalità di erogazione dei rimborsi. Il contributo è concesso per la parte eccedente l'importo delle spese sostenute per l'adozione, detratto nella dichiarazione dei redditi e può essere richiesto a mezzo di istanza redatta secondo lo specifico schema predisposto ove sono elencati gli atti da allegare all'istanza e, tra questi, viene indicata la dichiarazione, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di richieste e la volontà di non richiedere altro contributo ad altri soggetti pubblici o privati.

Conseguentemente, nei casi di false attestazioni, utilizzate ai fini di conseguire un beneficio da parte della Pubblica Amministrazione, vanno applicati gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 disciplinanti la decadenza dai benefici e le sanzioni penali.

